PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI E GENERALI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE PER TRE ANNI CON POSSIBILITÀ DI OPZIONE PER ULTERIORI TRE ANNI

LOTTO N. 2 – PRINCIPE DI ABAMELEK - ONIG (CIG 7105734D2F)

Firenze,

Tra:

l'A.S.P. Firenze Montedomini (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Montedomini – Sant'Ambrogio – Fuligno e Bigallo), con sede in Firenze, Via dei Malcontenti 6, c.a.p. 50122, C.F. 80001110487, in persona del Direttore Dott. Emanuele Pellicanò, in seguito anche "*Azienda*"

da una parte

e

in seguito anche "*Impresa*"

dall'altra

premesso

- che in data … con atto del Direttore n. … è stata assunta la determinazione a contrarre per l'affidamento del presente contratto mediante procedura aperta con criterio di aggiudicazione tramite offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità prezzo) e ripartizione in n. tre lotti;
- che è stata bandita la gara per l'affidamento del presente contratto con pubblicazione in GUUE n. … e GURI n. … del …;
- che con aggiudicazione del … il contratto, relativamente al lotto indicato in epigrafe, è stato affidato all'Impresa;
- che l'aggiudicazione è stata comunicata d'ufficio a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;
- che le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e

speciali hanno sortito esito positivo;

- che in data … è stato acquisito il DURC;

- che dalla data dell'ultima comunicazione dell'aggiudicazione a tutti i concorrenti avvenuta il … è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni (*stand still*).

si conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto

Il contratto ha ad oggetto l'erogazione delle prestazioni socio assistenziali, sanitarie, riabilitative, di animazione e alberghiere, secondo quanto indicato nel capitolato speciale **allegato sub. 1)**, relativamente ai seguenti moduli assistenziali gestiti dall'Azienda nella sede di Firenze, Via delle Bagnese n. 4 e precisamente la Residenza Sanitaria Assistenziale Principe di Abamelek - Onig.

L'Azienda potrà richiedere variazioni qualitative e\o quantitative del contratto di servizio in atto dovute, nell'ambito delle normative regionali vigenti, a processi interni di riorganizzazione dei servizi ovvero conseguenti a modifiche degli accordi con la ASL o con i Comuni, senza che l'Impresa possa sollevare obiezione alcuna. L'Azienda si obbliga a comunicare tempestivamente all'Impresa le eventuali modifiche riguardanti l'inquadramento degli ospiti in uno dei moduli di cui alla deliberazione G.R.T. 402 del 2005 ed il DPGR 15/R del 2008 o l'attivazione di nuovi servizi.

L'Azienda, con il presente atto, affida altresì all'Impresa l'erogazione delle prestazioni relative al **Modulo a Bassa Intensità Assistenziale**, con le modalità i termini, i riferimenti normativi e le prestazioni minime indicate nel presente contratto e nel capitolato speciale **allegato sub. 1)**. L'Impresa si dichiara consapevole che l'Azienda potrà in ogni momento, con preavviso

di almeno trenta giorni trasmesso tramite Posta Elettronica Certificata, revocare l'affidamento del modulo BIA, per assegnarlo ad impresa appaltatrice di uno degli altri due lotti posti a base di gara, stante la possibile necessità di dover allocare i relativi servizi in altra struttura. Allo stesso modo l'Impresa è consapevole che il modello BIA potrà in ogni momento essere revocato definitivamente per cessazione della relativa assistenza, per qualunque ragione, ivi compresa una valutazione in ordine alla scarsa remunerativitá del modulo stesso, secondo una valutazione propria della sola Azienda. In tutti i casi sopra evidenziati all'Impresa non spetterà alcun indennizzo, risarcimento o pretesa di sorta.

Art. 2 – Norme applicabili, RUP e Direzione dell'esecuzione

L'appalto è regolato dal D.lgs 50 del 2016, dalla L.R. Toscana n. 38 del 2007 in quanto compatibile, dal D.lgs 81 del 2008 e dalla legge 136 del 2010.

Il Responsabile del Procedimento incaricato dall'Azienda è la Dott.ssa Marta Meoni.

Il Direttore dell'Esecuzione nominato dall'Azienda è …

L'Azienda potrà variare in ogni momento i suddetti soggetti.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto ha durata di **tre anni** decorre dal … e termina il … L'Azienda si riserva, previa valutazione e motivazione in ordine al permanere della sussistenza dell'interesse pubblico, di esercitare il diritto d'opzione per la prosecuzione del contratto per ulteriore triennio, dandone comunicazione scritta all'Impresa tramite posta elettronica certificata tre mesi prima la prima scadenza contrattuale. Il termine non è perentorio.

L'Impresa è comunque tenuta a garantire il servizio affidato oltre la data di scadenza alle stesse condizioni e modalità, senza eccezione alcuna, fino

all'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 4 – Corrispettivi

I corrispettivi saranno versati con cadenza mensile, a sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica da parte dell'Azienda, sulla base delle giornate assistenziali rese, intendendosi la giornata assistenziale comprensiva di tutti i servizi previsti dal capitolato speciale, nessuno escluso. Ai fini della determinazione del corrispettivo e dell'emissione della fattura mensile, il numero mensile delle giornate assistenziali ricavabili dal capitolato speciale per ciascuna di tipologia di servizio sarà moltiplicato per il valore unitario della singola tipologia di giornata assistenziale appresso indicato.

Tipologia di giornata	Importo giornata assistenziale
RSA – Non autosufficiente	€ ….
Modulo Bassa Intensità Assistenziale (BIA) – Laddove non revocato con specifico ed eventuale ordine di servizio (revocabile)	€ …

L'Azienda, anche a fronte di variazioni non transitorie degli ospiti indicati nel capitolato speciale, si riserva di richiedere per iscritto all'Impresa di adeguare il proprio organico e le prestazioni rese, al diverso numero e tipologia di ospiti presenti nella struttura. In tal caso il corrispettivo varierà in funzione delle giornate assistenziali prestate dall'Impresa in ragione del numero e della tipologia di ospiti presenti nella struttura ed indicati dall'Azienda, senza che l'Impresa possa avanzare pretese di sorta in caso di incremento, decremento o variazione della tipologia degli stessi, dovendo l'Impresa conseguentemente adeguare il proprio organico alle mutate esigenze in proporzione ai parametri minimi individuati nel capitolato speciale.

Il corrispettivo orario per le prestazioni straordinarie eventualmente richieste dall'Azienda sarà determinato ai sensi del capitolato speciale d'appalto.

Sono riconosciuti all'Impresa, con i termini di pagamento di cui sopra, i costi per gli oneri per la sicurezza da interferenza quantificati nei DUVRI, allegati sub. 2, pari ad **€ 660,00 oltre IVA** annui.

Il pagamento è subordinato alla previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte dell'Azienda.

Sul corrispettivo periodicamente dovuto sarà trattenuta la percentuale dello 0,5 (zero virgola cinque per cento), a garanzia delle ritenute contributive. Detta somma sarà svincolata entro tre mesi dall'ultimazione dell'appalto previa emissione del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Azienda.

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della legge 136 del 2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Impresa dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti dei contratti stipulati con l'Azienda sarà indicato mediante specifica dichiarazione sostitutiva, aggiornata in seguito ad ogni variazione.

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Impresa si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel presente contratto nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese.

Art. 6 - Valutazione dei rischi da interferenza e valutazione dei rischi

Al presente contratto è **allegato sub. 2)** il documento unico di valutazione rischi interferenze (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 81 del 2008.

Al presente contratto è **allegato sub. 3)** il documento di valutazione dei rischi (DVR) predisposto dall'Impresa dell'art. 26 del D.lgs 81 del 2008.

Art. 7 – Divieto di interruzione o sospensione del servizio.

In nessun caso l'Impresa potrà interrompere o sospendere l'espletamento del servizio, con espressa rinuncia all'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. In caso di sciopero, trattandosi di servizio pubblico essenziale ai sensi della legge 146 del 1990 si rinvia a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 8 – Clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di:

a) mancato o tardivo inizio del servizio nei tempi e con le modalità indicate nel capitolato speciale;

b) accertate carenze o difformità accertate in sede di consegna del servizio rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, da quanto indicato dall'Impresa nell'offerta tecnica ovvero a quanto prescritto dal capitolato speciale;

c) tre inadempimenti per prestazioni effettuate con negligenza, evidente lentezza ovvero non a regola d'arte, anche relativamente alle prestazioni straordinarie, ovvero carenza nel rifornimento dei prodotti indicati nel capitolato speciale;

d) ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 19 della Legge Regionale Toscana n. 38 del 2007;

e) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio anche per un solo giorno ed un solo modulo. Non sarà considerata giustificata interruzione del

servizio la sospensione dello stesso in conseguenza di ritardi o mancato pagamento del corrispettivo da parte della stazione appaltante. Ogni eventuale pretesa dovrà quindi essere fatta valere in altra sede;

f) mancata o ritardata corresponsione della retribuzione e dei contributi previdenziali e assistenziali ai lavoratori anche per una sola mensilità;

g) violazione degli obblighi previsti dal CCNL di riferimento;

h) violazione dell'obbligo dell'Impresa appaltatrice di informare immediatamente l'Azienda di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, ai sensi dell'art. 24 della L.R. Toscana n. 38 del 2007;

i) inosservanza degli obblighi previsti dal CCNL di riferimento e dal capitolato per il reimpiego dei lavoratori provenienti dalla precedente gestione;

l) sottoposizione alle procedure di legge per insolvenza;

m) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;

n) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 80 del 2016;

o) applicazione di penali in misura superiore al 10% dell'importo annuale del contratto;

p) carenza nel rifornimento dei prodotti indicati nel capitolato speciale.

Art. 9 – Penali

Per ogni inadempimento riscontrato nell'esecuzione del servizio, salvo il risarcimento del maggior danno ed i casi di risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo che precede, sarà formulata una contestazione scritta all'Impresa, la quale dovrà formalmente rispondere entro i successivi 10 giorni adducendo le dovute giustificazioni. Se le giustificazioni non saranno

ritenute sufficienti dall'Azienda verrà applicata una penale proporzionata alla gravità dell'inadempimento da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00.

A titolo indicativo le suddette penali saranno applicate per:

- € 3.000,00 per un numero di ore prestate nel mese inferiore a quello indicato contrattualmente come parametro minimo, ferma restando la decurtazione del corrispettivo non dovuto;
- € 50,00 per ritardata entrata in servizio di ogni dipendente dell'impresa oltre la mezzora rispetto alla turnazione prevista;
- € 100,00 per ritardata entrata in servizio di ogni dipendente dell'impresa oltre l'ora rispetto alla turnazione prevista;
- € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio di ogni dipendente dell'impresa rispetto alla turnazione prevista.

È fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto nei casi elencati all'articolo precedente. Dopo l'applicazione di tre penali gli importi di cui sopra, per le ulteriori penali successive, saranno raddoppiati.

Le penalità saranno portate in deduzione dal corrispettivo dovuto all'Impresa. L'Azienda ha altresì la facoltà di applicare le penali rivalendosi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 10 – Coperture assicurative

L'Impresa sarà esclusiva responsabile per danni a persone e cose - a qualsiasi causa dovuti, sempreché imputabili alla stessa - che si verifichino nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, per tutto il periodo dell'affidamento, sia nei riguardi degli ospiti, sia verso il proprio personale e visitatori esterni.

Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto L'Impresa consegna all'Azienda polizza assicurativa rilasciata da …… (del ……. n. ……..,

con scadenza il …) a garanzia dei suddetti danni con i seguenti massimali e coperture.

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi, tra cui gli ospiti assistititi, i dipendenti dell'Azienda e l'Azienda stessa, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna elusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro

Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta con adeguati massimali.

Le suddette polizze, debitamente quietanzate, vengono **allegate sub. 4**. Le quietanze relative alle annualità successive devono essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.

In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico dell'Impresa. L'esistenza di tali polizze non libera l'Impresa dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriori garanzie. L'Impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei dipendenti nella esecuzione del servizio. In difetto vi provvederà l'Azienda addebitandone l'importo, maggiorato del 25% a titolo di spese generali, all'Impresa. In caso di danni a cose dell'Azienda, l'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio con il coordinatore dell'Impresa; in assenza di questi si procederà all'accertamento in presenza di due testimoni individuati dall'Azienda.

Art. 11 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente atto, l'Impresa consegna all'Azienda - contestualmente alla

sottoscrizione del presente contratto - fideiussione rilasciata da … (del …. n. …) di importo pari a **€ ….**. La fideiussione è conforme a quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs n. 50 del 2016 e viene **allegata sub. 5**.

In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, L'Impresa è obbligata a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza necessità di costituzione in mora e salvo il risarcimento del danno.

Art. 12 – Recesso

Per ragioni di interesse pubblico o altro comprovato motivo l'Azienda potrà recedere dal presente contratto con preavviso scritto di trenta giorni. In tal caso all'Impresa spetterà unicamente il corrispettivo per le prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso senza che la stessa possa avanzare richieste di indennizzo, ristoro del mancato utile, risarcimento del danno o pretesa di sorta, a cui per quanto occorre possa fin d'ora rinuncia.

Art. 13 – Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto.

Art. 14 – Protezione dei dati personali

L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196 del 2003, è stata resa all'Impresa in fase di gara.

Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 196 del 2003 l'Azienda nomina l'Impresa quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali. L'Impresa si impegna a trattare e far trattare i dati nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari mantenendo la massima riservatezza su tutte le informazioni venute in suo possesso ed a non farne oggetto di comunicazione e\o diffusione.

Art. 15 – Spese

Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono ad integrale carico dell'Impresa.

Art. 16 - Foro competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione della presente convenzione foro competente unico ed esclusivo sarà quello di Firenze.

L'AZIENDA **L'IMPRESA**

L'Impresa dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole:

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 – Norme applicabili
Art. 4 – Corrispettivi
Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 6 - Valutazione dei rischi da interferenza e valutazione dei rischi
Art. 7 – Divieto di interruzione o sospensione del servizio.
Art. 8 – Clausola risolutiva espressa
Art. 9 – Penali
Art. 11 – Garanzia definitiva
Art. 12 – Recesso
Art. 16 - Foro competente.

L'IMPRESA

ALLEGATI

1) capitolato speciale;

2) DUVRI;

3) Documento di Valutazione dei Rischi;

4) polizza assicurativa

5) garanzia definitiva;

6) offerta tecnica formulata in sede di gara;

7) offerta economica formulata in sede di gara.